

ALLEGATO 4 GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza dell'inadempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto e comunque al pagamento delle seguenti somme:

- a) il rimborso delle eventuali maggiori somme pagate dalla Stazione Appaltante per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Contraente;
- b) il rimborso delle eventuali somme pagate dalla Stazione Appaltante per quanto dovuto dal Contraente per inadempienza e inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque impegnati nella realizzazione delle prestazioni;
- c) le somme maturate a seguito dell'applicazione di penali a carico del Contraente.

Art. 2 - Durata della garanzia

L'efficacia della garanzia:

- a) decorre dalla data di sottoscrizione della lettera di aggiudicazione;
- b) cessa 180 giorni dopo la firma del contratto;
- c) la cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà svincolata solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano definite tutte le ragioni di debito o credito ed ogni altra eventuale pendenza.

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita dalla presente fideiussione è riportata nel disciplinare di gara ed è pari a € 2.670,00 .

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 113, comma 1 e 75, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006, la somma garantita è ridotta del 50%.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, presentata in conformità del successivo art. 7 e contenente gli elementi in suo possesso per l'escussione della garanzia inviata per conoscenza anche al Contraente.

Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ..

Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla sede del Garante.

Art. 8 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello di Urbino.

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.